



Liceo "G.B. Vico"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Contrada Cicivizzo – S.S. 580 - 74014 Laterza (Ta); Tel. 099 8297434
Cod. mec. TAPS20000Q C.F.: 90274460733



LICEO - "G.B. VICO"-LATERZA
Prot. 0000557 del 29/09/2022
IV (Uscita)

Laterza, (data come da protocollo)

Ai docenti
Alle studentesse e studenti
Al personale ATA
p.c. DSGA
Sito web

OGGETTO: direttiva del dirigente scolastico concernente la disciplina della vigilanza sugli studenti - disposizioni a carattere permanente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2016-18 secondo cui la vigilanza è un preciso obbligo dei docenti e dei collaboratori scolastici dell'istituto;

TENUTO CONTO che tra i doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli studenti, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA PERMANENTE SULLA VIGILANZA SCOLASTICA

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ.

La vigilanza sugli studenti è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli studenti, a terzi e a se stessi.

La vigilanza sugli studenti è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli studenti durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.



Liceo "G.B. Vico"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Contrada Cicivizzo – S.S. 580 - 74014 Laterza (Ta); Tel. 099 8297434
Cod. mec. TAPS20000Q C.F.: 90274460733



È il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una **colpa presunta**, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit.), ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due studenti che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n. 260 ove si afferma che " *la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli studenti compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani*". Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli studenti all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, **non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso**. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art. 2048, 1° c., e quella del precettore, ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835 ; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti).

Si ricorda, poi, che nel procedimento civile l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della



Liceo "G.B. Vico"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Contrada Cicivizzo – S.S. 580 - 74014 Laterza (Ta); Tel. 099 8297434
Cod. mec. TAPS20000Q C.F.: 90274460733



P.A. che è la sola con legittimazione passiva; pertanto il docente non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante. L'esclusione dell'azione diretta contro il docente solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di un'azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto "* (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi".

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli studenti.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli studenti, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli studenti, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

In una recente sentenza – Cass. Civ. Sez. III, 19/07/2016, n. 14701 – la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità della scuola nel caso di un danno subito dall'allievo all'interno dell'edificio scolastico, sentenziando che la scuola è responsabile di eventi dannosi accaduti al di fuori del normale orario di lezione, in considerazione del dovere di diligenza e di



Liceo "G.B. Vico"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Contrada Cicivizzo – S.S. 580 - 74014 Laterza (Ta); Tel. 099 8297434
Cod. mec. TAPS20000Q C.F.: 90274460733



vigilanza che grava sui precettori. Il caso di specie riguardava un alunno minore il quale, prima che squillasse la campanella che segnava l'inizio delle lezioni, si trovava nella scuola e mentre percorreva il corridoio che portava alla sua classe, era stato spinto da alcuni compagni, cadendo a terra e subendo la rottura parziale di due denti. Difatti, come afferma la Corte, "la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all'interno della scuola dove c'è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi".

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli studenti e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico, all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico per la dovuta vigilanza sugli studenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.



Liceo "G.B. Vico"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Contrada Cicivizzo – S.S. 580 - 74014 Laterza (Ta); Tel. 099 8297434
Cod. mec. TAPS20000Q C.F.: 90274460733



VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI ORA DI LEZIONE DEI DOCENTI.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente impegnato nel cambio d'ora, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori, , debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza e ai collaboratori del dirigente scolastico.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO.

Al fine di regolamentare la vigilanza durante l'intervallo, si precisa che la vigilanza sarà a carico dei docenti in relazione al proprio orario di servizio; inoltre, i docenti che svolgono supplenze in coincidenza della ricreazione, hanno in carico anche il turno di vigilanza del docente sostituito. Sarà cura del docente far rispettare durante l'intervallo le norme di sicurezza e regolare il flusso per l'accesso ai servizi igienici, pertanto si suggerisce di autorizzare l'uscita degli studenti uno per volta in via generale, salvo esigenze specifiche e particolari, mentre per le studentesse si suggerisce di autorizzare due per volta, per garantire maggiore privacy.

I Collaboratori Scolastici dovranno evitare gli assembramenti nei servizi igienici. e, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti dettati dalla eccezionalità del caso.

Durante l'intervallo gli studenti non dovranno sostare sulle scale antincendio, né nelle aree dei giardini, se non accompagnati dal docente.



Liceo "G.B. Vico"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Contrada Cicivizzo – S.S. 580 - 74014 Laterza (Ta); Tel. 099 8297434
Cod. mec. TAPS20000Q C.F.: 90274460733



tal proposito, si ribadisce il divieto di fumo in tutte le aree dell'edificio scolastico. Per i dettagli e le relative sanzioni, si rimanda alla normativa di settore.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DA SCUOLA AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti al termine delle lezioni, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli studenti. La stessa dovrà essere assicurata dai collaboratori scolastici dei piani in servizio durante il transito degli studenti.

VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie studenti portatori di disabilità, particolarmente fragili, imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore *ad personam* e dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

VIGILANZA DURANTE LE ORE DI SCIENZE MOTORIE.

Durante il tragitto scuola – luoghi attività all'aperto e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente accompagnatore.

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli studenti hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli studenti. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

Il Dirigente scolastico, in ottemperanza alla normativa vigente, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per comprovati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli studenti.

Gli studenti ubicati presso la sede di Via della Conciliazione potranno effettuare attività sportiva, presso la struttura convenzionata con l'Istituto, dopo aver presentato autorizzazione degli



Liceo "G.B. Vico"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Contrada Cicivizzo – S.S. 580 - 74014 Laterza (Ta); Tel. 099 8297434
Cod. mec. TAPS20000Q C.F.: 90274460733



esercenti la responsabilità genitoriale a raggiungere l'impianto sportivo.

VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ DEI LABORATORI.

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente o del tecnico informatico.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di partecipazione a uscite sul territorio per iniziative della scuola e/o in collaborazione con agenzie formative e culturali, visite guidate o viaggi d'istruzione, mobilità all'estero per progetti Erasmus/ Intercultura, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti C.M.n.291/92), laddove possibile.

Si ricorda che per la partecipazione a tali attività il referente di progetto e/o il coordinatore di classe dovranno sempre assicurarsi della presenza dell'autorizzazione a tali attività da parte della famiglia dello studente.

In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare, ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

UTILIZZO DEL TELEFONO E NORME SULLA PRIVACY.

Di norma, l'utilizzo del cellulare durante le ore di lezione non è consentito.



Liceo "G.B. Vico"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Contrada Cicivizzo – S.S. 580 - 74014 Laterza (Ta); Tel. 099 8297434
Cod. mec. TAPS20000Q C.F.: 90274460733



Il docente dovrà vigilare affinché questo non venga usato in maniera impropria durante lo svolgimento delle normali attività didattiche, quali compiti in classe, spiegazioni, interrogazioni.

Al seguente link sono disponibili informazioni utili circa un utilizzo consapevole del telefono cellulare, al fine di preservare la salute e sensibilizzare a comportamenti *green*

<https://www.cellulari.salute.gov.it/portale/cellulari/homeCellulari.jsp>

Inoltre, il docente dovrà vigilare affinché non ci siano utilizzi impropri al fine di prevenire il deleterio fenomeno sociale del cyberbullismo.

Nello specifico, è vietato

- utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità "silenziosa") e altri dispositivi elettronici (I-pod, mp3) durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili...).
- Tenuto conto della tipologia del corso di studi e della presenza di attività laboratoriali all'interno del monte ore, a discrezione dell'insegnante può essere autorizzato l'uso di dispositivi di ascolto musicale laddove non si configuri come penalizzante dell'attività disciplinare specifica (esempio podcast in lingua inglese)
- Durante lo svolgimento delle attività didattiche, per esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, si potranno utilizzare i telefoni degli uffici di segreteria amministrativa.
- Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docente e personale ATA, vedi Circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998), fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell'Istituto.

Di seguito link utili per la gestione della privacy e l'utilizzo di telefoni e rete internet

<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/privacy-tra-i-banchi-di-scuola/>

<https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/OpuscoloSocial+Network.pdf/1bf40387-12b7-485e-a72d-a57e6499dd87?version=1.4>

Si ricorda, infine, che per dovere del proprio ufficio, ognuno è tenuto a segnalare eventuali situazioni di pericolo, al fine di tutelare la sicurezza di tutti gli attori della comunità educante del Liceo G.B.Vico.

Si confida in una scrupolosa osservanza della presente direttiva.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

LUCIANA LOVECCHIO

(documento firmato digitalmente)



Liceo "G.B. Vico"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Contrada Cicivizzo – S.S. 580 - 74014 Laterza (Ta); Tel. 099 8297434
Cod. mec. TAPS20000Q C.F.: 90274460733

